

**Osservazioni di Eni S.p.A. – Gas & Power al documento per la consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 3 novembre 2011 DCO n. 40/11:**

**"POSSIBILE REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA PREVISTI DALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/GAS 155/08"**

San Donato Milanese, 5 dicembre 2011

Con la presente Eni S.p.A. – Gas & Power (di seguito, **eni**) formula le proprie osservazioni al documento di consultazione DCO 40/11 (di seguito, Documento) *“Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 155/08”* dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito, AEEG).

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

**eni**, in qualità di venditore di energia elettrica e gas naturale, ribadisce (come più volte riportato all’attenzione dell’AEEG) l’esigenza di disporre, in un mercato pienamente competitivo, di un servizio di misura affidabile e con caratteristiche al passo con l’evoluzione tecnologica. Consapevoli che la piena sottoscrizione dell’obiettivo di sviluppare lungo la direttrice tecnologica la qualità del servizio di misura non può prescindere da logiche di sostenibilità economica dello *smart metering* da parte della clientela finale e degli operatori di settore, si sottolinea che l’auspicio di un servizio di misura efficiente è legato all’esigenza di poter disporre di:

- procedure di allocazione quanto più precise possibili, anche in vista della futura piena operatività del mercato del bilanciamento;
- dati di misura trasmessi tempestivamente rispetto al momento della loro rilevazione (opportunosamente cadenzata rispetto alle previsioni regolatorie), utili non solo ai fini allocativi, ma anche per ridurre gli scostamenti tra il gas attribuito agli utenti nella sessione di bilanciamento e quello a loro attribuito nella sessione di aggiustamento;
- dati di misura derivanti da esiti positivi di tentativi di lettura (anche tele lettura), escludendo il più possibile il ricorso alla stima (ancorché equiparata alla lettura), soprattutto per un più ordinato svolgimento dei processi di *switching*.

Con riguardo alle previsioni di cui alla Del. ARG/gas n. 155/08, si osserva che un processo così critico di sostituzione massiva dei gruppi di misura su rete di distribuzione doveva essere necessariamente accompagnato fin da subito (e se ne chiede una valutazione soprattutto in prospettiva delle prossime sostituzioni) da tempistiche uniformi e tassative definite da AEEG per tutte le società di distribuzione

per la notifica degli esiti dei piani di sostituzione (anche programmata) agli utenti del servizio di misura (intesi sia come venditori, sia come clienti), ricorrendo in particolare a tracciati standardizzati per consentire il trattamento massivo di queste informazioni.

Detti interventi, infatti, modificando le caratteristiche dei gruppi di misura, in particolare la matricola del contatore e/o convertitore (compresi il numero cifre di ciascuno), rappresentano la fonte del set di dati indispensabile anche per il processo di fatturazione dei venditori, oltre che per una corretta gestione del rapporto commerciale. Se un venditore, infatti, non è a conoscenza di un cambio contatore o dell'installazione di un convertitore volumi, per esempio, non potrà adeguare le informazioni tecniche presenti sulla bolletta, con possibili segnalazioni da parte del cliente finale e impossibilità di fornire adeguato riscontro.

Infine, in merito agli eventuali spostamenti delle scadenze previste dalla 155/08 per l'installazione degli *smart meters*, si rimanda alle valutazioni di AEEG il giudizio sull'accettabilità delle tempistiche proposte in esito al Documento, ma si sottolinea l'esigenza stringente di intervenire quanto prima in modifica e riforma delle previsioni regolatorie sul servizio di misura, con particolare riguardo a quanto di seguito:

- definizione di tracciati standardizzati per lo scambio di informazioni tra venditori e distributori in caso di sostituzione dei contatori;
- trasparenza sui dati trasmessi per le letture di subentro (in particolare, obbligo di indicazione al venditore della tipologia di lettura di subentro, ossia dato stimato o esito positivo del tentativo di lettura), con individuazione di possibili soluzioni alternative per ridurre le stime, quali l'utilizzo dell'autolettura del cliente oppure l'ampliamento della finestra di rilevazione da parte del distributore;
- in attesa della piena adozione di servizi di *smart metering*, obbligo di utilizzo della foto lettura per tutte le società di distribuzione;
- monitoraggio della numerosità dei punti di riconsegna privi di esiti positivi di tentativi di lettura da più periodi, con incentivi per i distributori ad effettuare piani di recupero *ad hoc* dei dati di misura.

Per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra rappresentato, si rimanda alle osservazioni formulate da parte di **eni** in risposta al DCO AEEG n. 28/11.